

CEM

Inviato da Gennaro Bilancio - 02/03/2012 18:04

Salve

Ricordate che poco tempo fa è stato riconosciuto l'origine professionale di un neurinoma del trigemino in un utilizzatore di telefoni cellulari?

Ebbene al di là di tutte le valutazioni sanitarie , mi chiedo come si fa a considerare una malattia professionale quando già la normativa specifica è chiara:ohmy:

L'articolo 206 del d.lgs 81/08 stabilisce che le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano, cioè effetti "deterministici" (a soglia),

Tale articolo è rafforzato dall'articolo 181 comma 3:" la valutazione dei rischi può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata.

La domanda nasce spontanea, quando considerare presente la giustificazione di cui sopra?

Il coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle regioni e delle province autonome in collaborazione con l'ISPESL hanno indicato le condizioni espositive giustificabili sono quelle elaborate a partire dalla norma CENELEC EN 50499 il cui recepimento in norma CEI era previsto entro Novembre 2009 (non so se è stato recepito). Ebbene tra queste condizioni ci sono attrezzature marcate CE, valutate secondo gli standard armonizzati per la protezione dai CEM, tra cui TELEFONI CELLULARI, CORDLESS.

Cosa dicono gli studi in laboratorio ed epidemiologici?

Gli studi di laboratorio non mostrano effetti significativi per la salute a SAR (TASSO DI ASSORBIMENTO SPECIFICO DI ENERGIA) sotto 0,1 W/kg. Mentre la maggior parte degli studi che mostrano effetti importanti sulla promozione di tumori richiedono SAR elevati, in grado di causare riscaldamento, per periodi di tempo prolungati (almeno 30 minuti) (il riscaldamento è un promotore?

Studi epidemiologici

gli studi epidemiologici mostrano che esposizioni a campi di intensità molto basse non producono significativi aumenti dei tumori considerati. Sporadici risultati positivi sono dovuti a fluttuazioni statistiche e/o errori metodologici. i.

CI NASCONDONO QUALCOSA?,

Saluti

=====

Re: CEM

Inviato da Alessandra Esposito - 04/03/2012 21:42

Il 27 novembre 2011 una puntata di Report si è occupata degli studi epidemiologici delle patologie probabili/possibili/certe connesse all'uso dei cellulari, studi finanziati dagli stessi produttori di cellulari. Riporto qui il link della puntata che può essere vista o letta.

www.report.rai.it/dl/Report/puntata/Cont...52-a727bbeb2efd.html

Studi dicono che insorgono patologie, altri assolutamente no. I libretti d'istruzione "devono" consigliare di non usarli a lungo e non a contatto diretto, è preferibile utilizzare l'auricolare.

L'altro giorno su un settimanale non scientifico era riportato un breve articolo che negava la possibilità della patologia:"l'uso dei cellulari non fa male". Perché? l'interesse economico oscura l'interesse per la salute degli utilizzatori, il cui numero aumenta sempre più. Cosa non ci dicono? Non è importante per gestori e produttori. I finanziamenti per la ricerca seria non ci sono, come sottolinea Report!

A noi la sentenza impone la riflessione: prevenzione soprattutto per quelle mansioni obbligate ad un uso eccessivo di quegli strumenti... però per i cellulari c'è l'auricolare, per i cordless?

=====

Re: CEM

Inviato da Pietro Carmine Pennacchio - 05/03/2012 08:51

Segnalo il documento riportato su Punto sicuro:

www.puntosicuro.info/documenti/documenti...netici_cellulare.pdf

=====

Re: CEM

Inviato da Gennaro Bilancio - 05/03/2012 09:55

Saluti:)

Grazie Alessandra, Grazie Carmine

Premesso che ho capito poco o nulla per quanto riguarda la valutazione dei rischi dei campi elettromagnetici, mi sono chiesto in che modo il medico competente collabora alla valutazione del rischio dei CEM.

Sicuramente NON E' un compito del medico competente:

Misurare i CEM,

Valutare i CEM, la valutazione è molto tecnica, ci sono argomenti e definizioni che non fanno parte del bagaglio culturale di un medico

La scelta dei DPI, sembra che ci siano solo indumenti e occhiali per la protezione dalle radiofrequenze

Dalla sentenza del tribunale di Pisa ho evinto che tutte quelle azioni che deve compiere il medico competente per obbligo di normativa non è collaborazione alla valutazione dei rischi (sopralluogo, protocollo di sorveglianza sanitaria, relazione anonima collettiva per aziende >15 lavoratori, giudizi di idoneità ecc).

Allora cosa rimane al medico competente per collaborare alla valutazione del rischio?

Sicuramente la segnalazione al DL di una sorgente di radiazioni non ionizzanti (CEM) che il DL non HA valutato.....ma , mi chiedo, questa azione non si compie già con il sopralluogo?.

Quindi, ho pensato che la risposta la potevo trovare attraverso l'individuazione dei lavoratori particolarmente sensibili. Il dubbio che mi ha immediatamente assalito è stato, visto che solo attraverso il giudizio di idoneità (limitazioni, esclusione) posso individuare i lavoratori "particolarmente sensibili" e che il tribunale di Pisa ha considerato il giudizio di idoneità già un obbligo del medico competente come si fa?

L'altra risposta che mi sono dato è stata la seguente, creare una relazione anonima collettiva anche per aziende al di sotto di 15 dipendenti tenendo in considerazione la privacy.

A questo punto sono arrivato alla seguente conclusione, o non ho capito bene la Sentenza del tribunale di Pisa o comunque nel caso specifico il medico competente può fare ben poco per collaborare alla valutazione del rischio da CM. Lo steso discorso vale anche per le ROA

Mi sbaglio?

Saluti:) [/color]

=====

Re: CEM

Inviato da Gennaro Bilancio - 05/03/2012 14:14

Salve

Un collega mi ha segnalato il sito dell'INAIL dove ho estrapolato gli effetti sanitari che potete trovare al seguente indirizzo

www.ispesl.it/gauss/Public/effetti%20sanitari.asp

Saluti:)

=====